

## BONUS CENTRI ESTIVI: UN INCENTIVO A TUTELARE IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO DEI MINORI

*["Vincere è solo la metà del gioco. Divertirsi è l'altra metà."  
Bun Phillips]*

*"Ho interesse a iscrivere mio figlio, minore con disabilità, ad un centro estivo per i noti benefici che ne derivano: vi sono misure di cui posso usufruire?"*

Abbiamo avuto già modo di illustrare quanto lo Sport e il divertimento costituiscano un importante strumento di educazione e di inclusione sociale, specie per i minori più vulnerabili in quanto colpiti da una qualche disabilità (rimandiamo al nostro contributo dal titolo *"Il diritto di tutti i bambini allo Sport e alla Felicità"*).

Ciò è ancora più vero, se si ha riguardo al periodo di chiusura vissuto dai nostri bambini in costanza di Coronavirus.

Anche in considerazione di tanto, il Decreto Rilancio n. 34 dello scorso 19 maggio, ha introdotto, in alternativa al bonus per servizi di *baby sitting*, la **possibilità di fruire del bonus per l'iscrizione dei figli ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia**, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi scolastici per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzarsi entro il 31 luglio 2020.

L'ammontare del bonus è stato aumentato da 600,00 Euro sino ad un massimo di 1.200,00 Euro (2.000,00 Euro per le categorie di sanitari e operatori di sicurezza e difesa impiegati per l'emergenza sanitaria) per ciascun nucleo familiare, con figli di età inferiore a 12 anni.

**Nessun limite di età è previsto per i genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.**

Potranno beneficiare di tale bonus i lavoratori:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);
- dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l'importo fino ad un massimo di 600 euro (o 1.000 euro), in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l'importo residuo.

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non potrà essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall'INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

I bonus per i centri estivi verranno erogati mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero accredito su libretto postale (il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario), secondo la scelta indicata nella domanda, da presentarsi on line sul portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), attraverso il servizio appositamente dedicato (al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”) o, in alternativa, tramite enti di patronato o contact center al numero gratuito 803164 (se da rete fissa) o 06164164 (se da rete mobile).

Le modalità operative sono state stabilite dall'Inps e specificate nel Messaggio n. 2350 del 05/06/20.

I bonus verranno accreditati in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali.

Restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Gallarate, 15 giugno 2020

*Avv. Valeria Dellavedova*

*Avv. Francesca Tagliarini*